legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 44/2017
del 28 settembre 2017

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Nuove specifiche tecniche per le comunicazioni con il Registro delle Imprese

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'interposizione fittizia può costituire reato presupposto dell'autoriciclaggio
Non è violato il ne bis in idem in caso di doppia distrazione di un bene materiale
I sindaci sono responsabili per la mancata segnalazione di una macroscopica violazione
Non è escluso l'autoriciclaggio se non si è responsabili del reato presupposto

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il D.lgs. 231/2001 trova applicazione anche nei confronti delle società straniere operanti in Italia
Per gli avvocati l'intenzione di agire in giudizio contro un collega va comunicata per iscritto
Possibile la trasformazione eterogenea per le associazioni non riconosciute

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Nuove specifiche tecniche per le comunicazioni con il Registro delle Imprese

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 settembre 2017

È in attesa di pubblicazione il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 settembre 2017, con il quale sono state apportate alcune modifiche al Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2013, contenente *"le specifiche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico"*. In particolare, mediante il nuovo Decreto sono stati modificati i codici relativi ai vari Comuni ed è stato inserito un nuovo codice corrispondente a "startup – dichiarazione soci con trasparenza", al fine di consentire la registrazione delle informazioni relative alle fiduciarie, holding non iscritte al registro delle imprese, come richiesto dall'art. 25 del D.L. 179/2012. Le predette specifiche tecniche saranno operative dal 15 ottobre p.v., anche se fino al 30 novembre sarà possibile usufruire dei preesistenti programmi.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'interposizione fittizia può costituire reato presupposto dell'autoriciclaggio

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 21 settembre 2017 n. 43144

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che nel novero dei reati presupposto dell'autoriciclaggio rientra anche il reato di interposizione fittizia di quote societarie, sebbene quest'ultimo non sia idoneo a produrre direttamente un "profitto illecito". Infatti, ad avviso della Suprema Corte, poiché la finalità del delitto di interposizione fittizia è quella di impedire la divaricazione tra la titolarità reale e formale dei beni, il profitto derivante dalle attività oggetto di fittizia intestazione costituisce un "profitto illecito" in quanto il titolare apparente è diverso da quello effettivo, esposto all'applicazione di misure di prevenzione. Pertanto, riciclare quanto prodotto mediante l'attività intestata fittiziamente, configura il reato di autoriciclaggio.

torna su

Non è violato il *ne bis in idem* in caso di doppia distrazione di un bene materiale

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 19 settembre 2017 n. 42834

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che il principio del *ne bis in idem* non è violato nel caso in cui venga disposta una doppia condanna nei confronti del medesimo soggetto per reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, anche se la distrazione riguarda lo stesso bene materiale (nel caso di specie un marchio). Infatti, affinché il predetto principio non venga violato è sufficiente che le condotte punite si siano differenziate sia sul piano temporale che riguardo al pregiudizio arrecato a distinte masse creditizie di due diverse società. In particolare, nel caso di specie, l'imputato aveva inizialmente ceduto il marchio fittiziamente ad una società in crisi finanziaria, la quale aveva successivamente ceduto il marchio ad una terza società, sempre però riconducibile all'imputato.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

I sindaci sono responsabili per la mancata segnalazione di una macroscopica violazione

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 18 settembre 2017 n. 21566

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che il dovere di vigilanza dei sindaci, previsto dall'art. 2407 cod. civ., è da ritenere violato anche nel caso in cui l'organo di vigilanza non abbia segnalato un'unica violazione. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, *"ai fini dell'inosservanza del dovere di vigilanza, previsto dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., non occorre l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede"*.

torna su

Non è escluso l'autoriciclaggio se non si è responsabili del reato presupposto

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 18 settembre 2017 n. 42561

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che il reato di autoriciclaggio può sussistere anche nei confronti del consulente contabile dell'imprenditore a cui però non è stato contestato il reato presupposto di bancarotta fraudolenta impropria. In particolare, nel caso di specie il consulente imputato per autoriciclaggio si occupava della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili di un gruppo imprenditoriale e, pertanto, gravava su di lui l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette, ai sensi del D.lgs. 231/2007, segnalazione che, tuttavia, non è mai stata eseguita, nonostante fossero presenti tutti i presupposti necessari. Conseguentemente, ad avviso della Suprema Corte, tenuto conto del ruolo ricoperto dall'imputato nella fase antecedente alla bancarotta, nonché della mancata segnalazione dell'operazione sospetta, è plausibile sostenere che il soggetto imputato avesse conoscenza della provenienza illecita del denaro reinvestito. Pertanto, nel caso in esame si configurerebbe "un'ipotesi di concorso dell'extraneus nel reato proprio".

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il D.lgs. 231/2001 trova applicazione anche nei confronti delle società straniere operanti in Italia

Tribunale di Lucca – Sentenza del 31 luglio 2017 n. 222

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Lucca ha affermato che le società aventi sede principale all'estero sono chiamate a rispondere dei fatti commessi nel territorio italiano, ai sensi del D.lgs. 231/2001, anche a prescindere dal fatto che esse abbiano o meno in Italia una sede secondaria o uno stabilimento. Infatti, ad avviso del Tribunale di Lucca, anche in virtù del principio di imperatività delle norme penali – previsto dall'art. 3 cod. pen. – anche il solo "operare" in Italia impone il rispetto delle sue leggi. Inoltre, poiché in forza dell'art. 4 del D.lgs. 231/2001 quest'ultimo si applica anche agli enti con sede in Italia nel cui interesse è stato commesso un reato all'estero, a maggior ragione dovrà trovare applicazione il Decreto in parola nei confronti dei reati commessi in Italia anche se nell'interesse di enti stranieri.

torna su

Per gli avvocati l'intenzione di agire in giudizio contro un collega va comunicata per iscritto

Consiglio Nazionale Forense – Sentenza del 3 luglio 2017 n. 77

Con la sentenza in oggetto, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato che qualora un avvocato intenda agire in giudizio nei confronti di un collega, deve darne comunicazione scritta a quest'ultimo, poiché la mera comunicazione orale non è sufficiente. Infatti, ricorda il Consiglio Nazionale Forense, in base all'art. 22 del previgente Codice Deontologico (presente anche nell'attuale Codice Deontologico all'art. 38), l'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega deve rispettare i seguenti requisiti: *i)* l'adozione dello scritto quale veicolo di comunicazione; *ii)* l'obbligo di rendere chiara la propria intenzione di agire in giudizio; *iii)* l'obbligo di indicare i motivi dell'azione.

torna su

Possibile la trasformazione eterogenea per le associazioni non riconosciute

Tribunale di Bologna – Sentenza del 16 giugno 2017

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Bologna ha stabilito che è da ritenere legittima la trasformazione da associazione non riconosciuta in società di capitali. Infatti, sebbene l'art. 2500-*octies* cod. civ. preveda espressamente la possibilità di trasformazione in società di capitali delle associazioni riconosciute, ma non anche di quelle non riconosciute, la mancata menzione non può essere ritenuta dirimente. Infatti, ad avviso del Tribunale di Bologna, l'esclusione delle associazioni non riconosciute può essere dovuta ad una minor fiducia del legislatore verso questi enti, i quali hanno minori garanzie pubblicitarie e minori affidabilità contabile. Nonostante ciò, il mancato richiamo alle associazioni non riconosciute non deve escludere la possibilità di una trasformazione eterogena, dal momento che per questo tipo di trasformazione sono necessari l'atto pubblico ed il controllo notarile e del Registro delle imprese, idonei a fornire tutte le necessarie garanzie alla legalità e liceità dell'operazione.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it